

Ente

Consorzio idraulico di difesa del fiume Chiese, torrente Palvico, torrente Lora e Caffaro

1938 giugno 13 - 1972 luglio 25

Luoghi

Storo (TN)

Archivi prodotti

Consorzio idraulico di difesa del fiume Chiese, torrente Palvico, torrente Lora e Caffaro di Storo, 1938 giugno 13 - 1972 luglio 25

Storia

Con R. D. 15 dicembre 1927, n. 12035 il bacino fluviale del torrente Adanè, maggiore affluente di sinistra del Chiese, veniva classificato come bacino montano e il medesimo provvedimento venne preso per il comprensorio del fiume Chiese con R. D. 14 novembre 1929, n. 8051 dalle sorgenti scaturienti ai piedi dell'Adamello (val di Fumo) fino al ponte in pietra della strada Cà Rossa - Storo, rimanendo però esclusi da qualsiasi classifica: il corso inferiore del Chiese, compreso fra il ponte sopraccennato e lo sbocco nel lago d'Idro della lunghezza di km 6.740; nonchè i corsi inferiori del torrente Palvico, dal ponte dell'Ampola fino al suo sbocco nel Chiese, del torrente Caffaro dall'abitato di Ponte Caffaro fino al confine con la provincia di Brescia e da qui fino al suo sbocco nel Chiese e infine del rio Lora che scorre nella piana di Storo. In seguito poi alle richieste dei comuni di Storo e Bagolino, gli uffici del Genio civile di Brescia e Trento con rispettive relazioni del 27 dicembre 1935 e del 16 febbraio 1936 facevano la proposta al Ministero dei lavori pubblici di classificare i corsi inferiori del fiume Chiese e dei torrenti Palvico, Caffaro e Lora nella III categoria delle opere idrauliche di difesa, ottenendone l'accoglimento e conferma con il R. D. 11 maggio 1936, n.138.
Il 13 marzo 1938 alla presenza del consigliere della R. Prefettura di Trento in qualità di presidente, con un segretario e con i podestà di Bagolino e di Storo, quest'ultimo assieme al proprio segretario comunale, si tenne un'assemblea generale per deliberare lo statuto, predisposto precedentemente da una commissione amministrativa nominata ad hoc. Approvato lo statuto con l'omologazione della R. Prefettura di Trento del 13 giugno 1938, venne così costituito il denominato "Consorzio idraulico di difesa del Fiume Chiese, torrente Palvico, torrente Lora e Caffaro" con sede in Storo.
Dalla documentazione risulta che nonostante ripetuti solleciti da parte del Commissariato del Governo della Regione Trentino - Alto Adige, fino alla fine del 1962 l'Assemblea dei consorziati non aveva ancora provveduto all'elezione degli organi del Consorzio (1).
L'ultima attestazione presente in archivio si riferisce al sollecito di pagamento da parte della Direzione provinciale del Tesoro di Trento per debiti del consorzio (2).
La prima data si riferisce all'approvazione della Prefettura di Trento dello statuto del consorzio, mentre l'ultima data è relativa all'ultima attestazione presente in archivio.

Condizione giuridica

La classificazione delle opere idrauliche è disposta ai sensi dell'art.3 del R.D. 25 luglio 1904 n.523. La collocazione delle opere idrauliche in una delle cinque classi previste dalla legge avviene "Secondo gli interessi ai quali provvedono", ciò significa che la classificazione avviene in base alla qualità degli oggetti tutelati e alle funzioni di tutela e salvaguardia assicurate a tali oggetti, piuttosto che in relazione alle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive o fisiche delle opere oggetto di classifica.
Le opere idrauliche di terza categoria sono definite dall'art.7 del R.D. 523/1904 che recita:
"Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura."
Il R.D. 25 luglio 1904 n.523 venne modificato con la legge n. 774 del 13 luglio 1911 e dal R. D. n. 1870 del 6 novembre 1926 convertito in legge n. 1101 del 9 giugno 1927.
Negli ultimi anni ai consorzi di bonifica sono state affidate le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza, quarta e quinta categoria, affidatari della manutenzione di dette opere ai sensi del R.D.523/1904.

Il Consorzio idraulico di difesa del fiume Chiese, torrente Palvico, torrente Lora e Caffaro era retto da uno statuto di 70 articoli approvato il 13 marzo 1938 dagli interessati e dai comuni di Storo e Bagolino e omologato dal Prefetto della provincia di Trento con decreto n. 20913/IV del 13 giugno 1938.
L'ente non aveva rapporti di tipo istituzionale con il comune di Storo.

Funzioni, occupazioni e attività

Scopo del consorzio era quello di provvedere alla regolare manutenzione delle opere idrauliche di difesa esistenti lungo le sponde del fiume entro i confini consorziali che si estendono per il Chiese dal ponte di pietra nei pressi della Cà Rossa fino alla foce di sbocco nel lago d'Idro e per i suoi affluenti, cioè torrente Palvico, Lora e Caffaro nel tronco inferiore di quest'ultimo suo affluente in base alle planimetrie annesse al R. D. 11 maggio 1936, n. 138; decreto quest'ultimo di classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche sopracitato. Tali opere di difesa erano necessarie per assicurare le proprietà immobili situate nel perimetro consorziale contro corrosioni, straripamenti ed inondazioni e di rafforzare le opere di difesa esistenti, costruirne di nuove o correggere i rispettivi corsi d'acqua e provvedere alla manutenzione ordinaria;
il consorzio contribuiva alle spese di costruzione di opere idrauliche dentro il perimetro consorziale, comprese quelle di rimboschimento e rassodamento dei terreni montani e sosteneva le spese per la compilazione del catasto consorziale (art.1 del citato statuto).
Il Consorzio era formato da tutti i proprietari e possessori, sia pubblici che privati, dei beni immobili di qualunque specie situati lungo il perimetro consorziale (art. 11)

Struttura Amministrativa

Erano organi del Consorzio:
- l'Assemblea generale degli interessati con i compiti: di approvare lo Statuto e le eventuali modifiche, di proporre alle autorità competenti gli eventuali cambiamenti del perimetro consorziale; di approvare l'eventuali opere di difesa; la nomina dei consiglieri d'amministrazione (art. 14 del citato statuto)
- il Consiglio d'amministrazione doveva fra l'altro: approvare le liste elettorali; approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo; approvare le modifiche dello statuto; la designazione di consiglieri decaduti per anzianità; la nomina dei

revisori e degli arbitri; l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi e le attività del consorzio; l'approvazione di proposte di progetti per l'esecuzione di nuove opere idrauliche da proporre in assemblea; la convocazione dell'Assemblea generale; l'amministrazione del Consorzio, la stipulazione di mutui; le modalità degli appalti (art. 32) - il presidente e il vicepresidente rimanevano in carica per la durata del loro ufficio di consiglieri ed erano rieleggibili. Tra i compiti del presidente vi era quello di attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e di firmare gli atti relativi (art.43) - i revisori dei conti nominati in numero di due dovevano controllare il conto consuntivo annuale (art. 45) - il collegio arbitrale nominato in numero di tre dall'Assemblea generale, vigilava sulle controversie che avvenivano tra il Consorzio ed i consortisti (art.46). L'ufficio amministrativo, contabile e catastale del Consorzio era retto da un segretario (art.53). Il patrimonio del Consorzio era costituito da beni immobili, beni mobili e da crediti (55). L'esercizio finanziario coincideva con l'anno solare e civile (56). Le entrate consorziali erano: l'imposta annuale, il reddito del possesso consorziale, le multe ed oblazioni per contravvenzioni alle discipline consorziali e proventi diversi di natura straordinaria (art. 59). La riscossione dell'imposta consorziale veniva effettuata da un esattore (art.62). La Prefettura e la Giunta Provinciale Amministrativa di Trento dovevano approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i regolamenti amministrativi del consorzio, i contratti di mutuo, le deliberazioni per stare in giudizio e i contratti esattoriali (66).

Contesto generale

Il Consorzio era sottoposto alla vigilanza degli organi provinciali competenti ed aveva rapporti con i privati possessori dei territori confinanti con il fiume Chiese e dei torrenti Palvico, Lora e Caffaro, il comune di Storo e le ditte esecutrici delle opere di manutenzione.

Fonti normative

Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

Fonti archivistiche e bibliografia

ACSto., A4 "Consorzio idraulico di difesa del fiume Chiese, torrente Palvico - torrente Lora e Caffaro di Storo", 1938-1972

Note

1. ACSto., A4 "Consorzio idraulico di difesa del fiume Chiese, torrente Palvico, Lora e Caffaro", 2 "Carteggio, atti e contabilità", n. 1: 1962;
2. ACSto., A4 "Consorzio idraulico di difesa del fiume Chiese, torrente Palvico, Lora e Caffaro", 2 "Carteggio, atti e contabilità", n. 1: 1972